

di aver subito l'esposizione all'amianto, ovvero al rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto stesso. Problema quanto mai attuale da che la regolamentazione dell'iscrizione nel registro degli esposti, istituito con la legge regionale 12/9/2001, n.22, è stata approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 4092 dd. 19/12/2003 in quanto il rilascio della certificazione da parte dei datori di lavoro avrebbe consentito un trattamento più spedito della pratica da parte delle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. L'Associazione paventava infatti che, qualora delle unità operative avessero dovuto provvedere anche alla compilazione dei modelli di valutazione dell'esposizione previsti come eventuali dall'allegato "A", punto 3 della predetta Delibera (Questionario sulla storia di lavoro e di vita), avrebbero rischiato di non poter procedere all'iscrizione in tempi ragionevoli e ciò poiché il fenomeno dell'esposizione all'amianto è amplissimo, soprattutto nelle zone portuali. La Difensore civico chiedeva pertanto che fossero sensibilizzate le imprese private indicate come inadempienti nel rilascio dei *curricola* dall'Associazione Esposti Amianto, eventualmente attraverso gli atti di concertazione che sarebbero stati ritenuti più opportuni.

Nei confronti invece dell'Autorità Portuale di Trieste, ACEGAS, Azienda Consorziale Trasporti A.C.T. la Difensore civico scriveva loro direttamente sollecitandole al rilascio delle certificazioni richieste, considerato che i lavoratori interessati hanno diritto all'applicazione della normativa regionale.

Inoltre, su istanza di un cittadino già in causa contro l'INPDAP per il riconoscimento dei benefici pensionistici per esposizione all'amianto, la Difensore civico è intervenuta presso la Direzione centrale dell'INPS per ottenere un parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale citato al terzo capoverso della Circolare n. 70/1994 dell'INPS.

ALLEGATI**N. 1****LEGGE REGIONALE 23 aprile 1981, n. 20****Istituzione dell'Ufficio del difensore civico.**

Publicata nel B.U.R. Friuli Venezia Giulia 24 aprile 1981, n. 46.

TITOLO I**Istituzione dell'ufficio del difensore civico****Art. 1***Istituzione.*

È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2*Designazione e nomina.*

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3

Requisiti.

Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4

Incompatibilità.

Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

- a) parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5

Durata in carica, decadenza e revoca.

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.

La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.

Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6

Indennità di presenza e di trasferta.

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio ⁽²⁾.

(2) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 1987, n. 27 ed interpretato autenticamente dall'art. 50, L.R. 19 agosto 1996, n. 31, è stato poi così sostituito dall'art. 18, L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

Art. 7

Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.

1. Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, *L.R. 10 marzo 2004, n. 6* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo e il comma 1 dell'art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio. La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.

L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico. nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.».

TITOLO II**Funzioni e poteri dell'ufficio del difensore civico****Art. 8***Funzioni.*

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale;
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9*Poteri.*

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III

Procedimento di attuazione della funzione del difensore civico

Art. 10

Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione od allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti - i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente - abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statuari della Regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statuari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11*Rapporto con gli organi statutari della Regione.*

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;
- b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perchè ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;
- c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni .

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12*Diritti dei consiglieri regionali.*

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13*Norma finanziaria.*

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio

finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

Documento della Difensore Civico di contributo ai lavori della Convenzione Statuto

Ill.mo Presidente

Signore e Signori Componenti della Convenzione,

come certamente vi è noto il Difensore civico è previsto da una Legge regionale, la L.R. 23.4.1981 n. 20 e nel nostro sistema giuridico italiano non vi è ancora un sistema nazionale di Difesa civica, pur se alcune leggi nazionali degli ultimi anni novanta hanno riconosciuto l'esistenza dei difensori regionali, attribuendo ad essi importanti competenze in materia di accesso agli atti e, in attesa di una legge sulla difesa civica nazionale, estendendo la loro competenza anche ai rapporti dei cittadini con le amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza (legge 15.5.1997 n. 127, art. 16). Ha poi riconosciuto agli Enti Locali la facoltà di nominare un proprio difensore civico: si può dire così che l'istituto della Difesa civica sia ormai una realtà riconosciuta ad ogni livello amministrativo, essenziale per garantire ai cittadini la promozione e la tutela non giurisdizionale dei loro diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del principio costituzionale dell'"imparzialità e buon andamento della P.A." (art. 97 Cost.)

Questo è talmente vero che tutti gli Statuti regionali in via di riscrittura, dove vi è già pronto un articolato, prevedono, al loro interno, la figura del Difensore civico, conferendo perciò a tale istituto dignità costituzionale. Con ciò queste Regioni stanno accogliendo l'invito loro rivolto dal Gruppo di Lavoro tecnico politico della III Commissione del Congresso delle Regioni, espresso nel documento del 16 maggio 2003 che trovasi allegato all'ultima relazione da me presentata al Consiglio come Difensore Civico attualmente in carica. Ad essa perciò rinvio, richiamando qui solo l'obbiettivo del documento che il Congresso ha così individuato: *“Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto tra cittadino e P.A., intendono completare e consolidare la Difesa civica italiana, anche come strumento di conciliazione e mediazione...”*... *si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica “a rete” improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra Difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organizzazioni e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei”*.

“Il principio di buona Amministrazione, espresso dall'art. 97 della Costituzione ... è oggi rafforzato... dall'art. 41 della Carta dei

Diritti fondamentali dell'Unione Europea. ...ormai si tratta di un vero e proprio diritto del cittadino che specifica e completa il principio costituzionale e ... determina la giustificazione di un organo destinato a vegliare proprio sui rapporti del cittadino e la P.A. “

“Il Gruppo di lavoro consegna al Congresso delle Regioni, ... e a tutti coloro che sono protagonisti nella elaborazione dei nuovi statuti il proprio contributo di proposte”

che sono di seguito elencate nel documento e di cui qui, per brevità, cito soltanto il punto dove si afferma che:

d) “il difensore civico deve trovare un 'esplicita e non equivocarle collocazione nell'assetto istituzionale delineato dai nuovi Statuti: questa collocazione è di organo ausiliario, monocratico e indipendente;

f) per raggiungere l'obiettivo di reti territoriali di Difesa civica è necessario un impegno comune Regioni — Province autonome — Autonomie locali;

g) le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome adatteranno le particolari procedure e modalità richieste dai loro specifici ordinamenti.

- Queste indicazioni sono state recepite, secondo formulazioni diverse tra loro, nelle proposte di legge statutaria formulate: dalla Regione Basilicata (artt. 47 – Principi dell'attività amministrativa e art. 49 – Difensore civico);
- dalla Regione Calabria (art. 6);
- dall'Emilia Romagna (art. 71);

- dalla Regione Piemonte (art. 89)
- e dalla Regione Umbria (art. 80).

Sono fiduciosa che anche nel nuovo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia la Difesa Civica troverà espresso riconoscimento, posto che si tratta di **istituzionalizzare a livello costituzionale una speciale garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini** e che, da tale riconoscimento, può derivare ai cittadini il vantaggio di una tutela più pregnante, pur nei limiti propri della mediazione e della persuasione. Per garantire un servizio di prossimità la Regione dovrà inoltre definire meglio le modalità con cui gli Enti locali possano dotarsi di un proprio difensore civico, qualora non intendano nominarne uno al loro interno, prevedendo la possibilità di agire in base a **convenzioni con gli Enti Locali** che ne siano interessati sulla base di atti stipulati tra il Consiglio regionale e gli Enti stessi. Dopo, la Regione farà bene anche a rivedere la legge fondamentale sopra citata (20/'82) che definisca meglio la figura, i poteri e l'organizzazione del Difensore civico regionale.

Condivido l'opinione del mio predecessore che la difesa civica non abbia bisogno di più poteri, ma solo di una cultura più condivisa della mediazione e la disponibilità dell'amministrazione a mettersi in discussione ed a tornare, se possibile, sui propri passi. Questa cultura di disponibilità non si impone per legge: **richiede che le norme fondamentali dell'Ordinamento affermino la necessità degli istituti di garanzia e di mediazione (come emanazione del principio di**

“imparzialità e buon andamento” della P.A.” ex art. 97 C. Cost.);
richiede una profonda sensibilità per i diritti del cittadino da parte delle istituzioni e della dirigenza e richiede infine un’opera formativa in tal senso negli organi operativi della P.A..

Il Difensore Civico

Avv. Caterina Dolcher

**ELENCO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI ATTUALMENTE ATTIVI
NEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

- dott. Marino Marin
Difensore Civico Comunale di Gorizia
corso Italia n.51
34170 Gorizia
- avv. Mauro Guzzon
Difensore Civico Comunale di Grado
p.zza Biagio Marin n.4
34073 Grado
- cav. Silvio Fumo
Difensore Civico Comunale di Lignano Sabbiadoro
v.le Verona n.10 e n.12
33054 Lignano Sabbiadoro
- avv. Sandra Paneck
Difensore Civico Comunale di Monfalcone
p.zza della Repubblica n.8
34074 Monfalcone
- avv. Karin Garofalo
Difensore Comunale di Pasian di Prato
via Roma n.46
33037 Pasian di Prato
- avv. Francesco Chiaradia
Difensore Civico Comunale di Sacile
p.zza del Popolo n.65
33077 Sacile
- cav. Michele Scarantino
Difensore Civico Comunale di S.Giorgio di Nogaro
p.zza Municipio n.1
33058 S. Giorgio di Nogaro
- geom. Eugenio di Piazza
Difensore Civico Comunale di Tavagnacco
p.zza Indipendenza n.1
Feletto Umberto
33010 Tavagnacco
- dott. Alessandro Zanmarchi
Difensore Civico Comunale di Trieste
largo Granatieri n.2
34100 Trieste
- dott. Romano Fusco
Difensore Civico Comunale di Udine
p.zza Lionello n.1
33100 Udine